Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 355

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 maggio 2020

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni congiunte

4ª (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 14) . . . . . *Pag.* 6

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120) . . . . . *Pag.* 7
Plenaria . . . . . » 7

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 9

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 14

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) . . . . . » 24
Plenaria . . . . . » 24

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98) . . . . . » 31
Plenaria . . . . . » 31

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 33

12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130) . . . . . » 35
Plenaria . . . . . » 35

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35) . . . . . *Pag.* 50

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . » 51

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) . . . . . » 68

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 69
Ufficio di Presidenza . . . . . » 70

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:
Plenaria . . . . . » 71

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . » 73

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
GASPARRI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 13 maggio 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
GARAVINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SU QUESTIONI DI COMPETENZA NEL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 13 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 18,05

AUDIZIONE INFORMALE DI AVVOCATI CIVILISTI, PENALISTI E MAGISTRATI PENALI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1786 (D.L. 28/2020 PROROGA INTERCETTAZIONI E SOSPENSIONI PROCESSUALI) E N. 1799 (D.L. 29/2020 DETENZIONI DOMICILIARI E DIFFERIMENTI PENA)

Plenaria

163ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante il prolungarsi delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé conclusesi, il PRESIDENTE propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione giustizia è integrato con l'esame in sede consultiva di ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1774 assegnato in sede referente alla 7ª Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,10.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 13 maggio 2020

Plenaria

273ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 3 dell'articolo 1 reca le regole per la copertura di eventuali spese o minori entrate, non previste a legislazione vigente. Al riguardo, rammenta che la possibilità di rinvio della quantificazione degli oneri e della relativa copertura, prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, è riservata ai soli casi di particolare complessità della materia, quando non sia possibile determinare gli effetti finanziari in sede di delega. Tuttavia tale possibilità, nel provvedimento in titolo, appare applicata in modo generalizzato, come ad esempio con riferimento all'articolo 18, in tema di certificazione della *cyber* sicurezza: a tale riguardo, atteso che la relazione tecnica fornisce puntuali indicazioni sui compiti che il Ministero dello sviluppo economico dovrà svolgere, comprensivi di alcuni elementi in merito ai principali fattori di onerosità, nonché sulla cronologia del loro impatto finanziario, la definizione dei fabbisogni di risorse umane e strumentali appare sin da ora possibile.

Con riferimento all'articolo 3, in tema di fornitura di servizi di media audiovisivi, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2, con particolare riguardo alle lettere *b)*, *c)* e *h)* del comma 1, in merito ai compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché per le misure di promozione di cui alle lettere *d)* e *g)*. Dovrebbero inoltre essere oggetto di valutazione gli eventuali effetti finanziari per il concessionario pubblico, e in generale per la finanza pubblica in termini di eventuale contrazione della base imponibile e di gettito, correlati agli interventi in materia di revisione dei limiti di affollamento pubblicitario di cui alla lettera *e)*.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in tema di comunicazioni elettroniche, preso atto del richiamo operato dalla relazione tecnica all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, occorre comunque acquisire maggiori informazioni in relazione alle lettere *b)* e *f)* del comma 1, che incideranno in modo articolato sull'esercizio delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero dello sviluppo economico, con possibili ricadute rilevanti in termini di risorse umane e finanziarie. Segnala inoltre la lettera *c)*, che prevede misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultra larga, garantendo diffusione ed accesso a tutti i cittadini a prezzi accessibili, e la lettera *e)*, che contempla adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso: a tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi di valutazione in ordine a interventi che potrebbero consistere in misure di tipo fiscale, in contribuzioni a vario titolo o in investimenti pubblici diretti.

Per quanto concerne gli articoli 5, in tema di promozione delle fonti rinnovabili, e 12, sul mercato interno dell'energia elettrica, occorre chiarire se l'attuazione dei relativi criteri di delega avverrà nell'ambito del meccanismo che pone a carico del sistema tariffario i sistemi di incentivazione, le misure per la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, nonché gli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica. Occorrerebbe inoltre acquisire dal Governo elementi di quantificazione degli effetti finanziari correlati alle minori entrate derivanti dal progressivo processo di sostituzione del consumo di energia da combustibili fossili, che in alcuni settori d'uso è soggetto a imposte più significative, con quello derivante da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda l'articolo 6, sul rafforzamento della vigilanza *antitrust*, considerato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur finanziandosi con entrate proprie, è compresa nel conto economico della pubblica amministrazione, sarebbe opportuno avere maggiori informazioni in merito all'assunzione di 25 funzionari, per una spesa indicata in relazione tecnica di 2,65 milioni di euro, mediante la rappresentazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, dell'evoluzione della spesa complessiva con una proiezione almeno decennale. Occorre valutare altresì gli effetti fiscali correlati alla deducibilità della quota

incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro.

In merito all'articolo 8, in tema di diritti d'autore su talune trasmissioni *on line*, andrebbe chiarita la natura pubblica o privata degli organismi di gestione collettiva di cui alla lettera *b)* del comma 1, e specificato se gli oneri derivanti dal funzionamento di tali organismi siano integralmente coperti dal sistema tariffario, senza aggravio della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 15, in tema di adeguamento dei dispositivi medici, dovrebbero essere forniti ulteriori elementi per valutare se la quota dell'1 per cento del fatturato a carico delle aziende, destinata al finanziamento della relativa gestione, non sia destinata ad incorporarsi nel prezzo dei dispositivi e quindi finisca di fatto per essere a carico della finanza pubblica. Occorre chiarire altresì gli effetti fiscali di tale quota, ove essa sia configurabile come onere deducibile per le aziende. È infine opportuno un aggiornamento delle previsioni di spesa e delle correlate entrate per dispositivi medici, risalenti al periodo precedente la pandemia da Covid-19.

Con riferimento all'articolo 20, che contiene principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), al quale la relazione tecnica assegna una portata ordinamentale ad eccezione della lettera *d)*, pur rilevando la non trascurabile complessità normativa ed applicativa di tale disposizione, suscettibile di modificare il vigente assetto normativo civilistico e fiscale in materia di previdenza complementare, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione sugli effetti finanziari connessi all'esercizio del diritto di portabilità, nella fase di accumulo della base imponibile del comparto della previdenza complementare, in relazione al possibile impatto sul gettito fiscale rispetto alla normativa vigente. Chiede poi chiarimenti, per quanto concerne la lettera *d)*, circa gli effetti fiscali derivanti dalla necessità di dover garantire ai prodotti PEPP il trattamento fiscale attualmente previsto per i prodotti di previdenza complementare, nonché sugli effetti fiscali inerenti ai possibili effetti di sostituzione conseguenti alla possibilità di preferire prodotti PEPP in luogo di prodotti attualmente presenti sul mercato che scontano aliquote e regimi fiscali diversi rispetto a quelli della previdenza complementare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 141/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire in tempi rapidi le risposte ai rilievi illustrati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, con riferimento all'articolo 6, occorre acquisire conferma che gli oneri per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus siano contenibili nell'ambito del limite di spesa (1,5 milioni di euro per il 2020) individuato dal comma 7 del suddetto articolo 6. Altresì, richiede ulteriori elementi volti a suffragare la congruità della quantificazione degli oneri.

Per quanto attiene alla copertura dei medesimi oneri, assicurata mediante utilizzo delle risorse assegnate, per l'anno 2020, al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), andrebbe assicurato che le risorse in questione (1,5 milioni di euro), già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 147/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire in tempi rapidi le risposte ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU)* illustra le ulteriori riformulazioni relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.24 (testo 2) e 2.19 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.106 (testo 2), recante la possibilità di istituire la figura dello psicologo scolastico con copertura a valere sul fondo sociale per l'occupazione, che sembra presentare le necessarie disponibilità, valutando la riformulazione dell'onere, a fronte di spese di personale, come previsione di spesa. Risulta suscettibile di one-

rosità la proposta 2.0.4 (testo 2), che prevede l'indizione di un concorso straordinario per docenti di scuola primaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.24 (testo 2), concernente procedure per la progressione di carriera del personale assistente amministrativo, ferma restando l'esigenza di riformulare la copertura, che sembra presentare le occorrenti disponibilità, come previsione di spesa. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.27 (testo 2), in tema di incarichi temporanei nelle scuole paritarie, con riferimento a eventuali effetti in caso di riconoscimento dei servizi ivi contemplati al momento dell'immissione nei ruoli. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 4.0.17 (testo 2). In merito all'emendamento 7.0.18 (testo 2) – che introduce la detrazione delle spese sostenute nel 2020 per la fruizione degli spettacoli – con onere formulato come tetto di spesa a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, chiede di valutare la riformulazione dell'onere stesso come previsione di spesa, essendo correlata ad un diritto soggettivo. Peraltro, fa presente che il Fondo per lo sviluppo e la coesione sembra presentare le necessarie disponibilità.

Il PRESIDENTE, sulla base delle informazioni acquisite per le vie brevi dal Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che gli elementi istruttori necessari per esaminare gli emendamenti al provvedimento in titolo dovrebbero essere disponibili a partire da domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 14 maggio 2020, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 13 maggio 2020

Plenaria

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso ieri dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 2.0.33, *pubblicata in allegato*. Avverte inoltre che la senatrice Iori ritira l'emendamento 2.120.

Prende atto la Commissione.

La senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce la propria preoccupazione per i tempi d'esame e per l'incertezza che grava su studenti, famiglie, docenti e dirigenti scolastici nell'imminenza della conclusione dell'anno scolastico; auspica che non si finisca per porre la questione di fiducia sul disegno di legge n. 1774, un esito che sarebbe svilente per il ruolo del Parlamento.

La senatrice GRANATO *(M5S)* rileva come, se non ci fosse stata strumentalizzazione politica su alcuni punti e l'esame fosse rimasto incen-

trato sulle sole misure oggetto del provvedimento d'urgenza, quest'ultimo sarebbe stato già convertito in legge.

Il presidente PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* osserva che la discussione in sede parlamentare su materie sulle quali non vi è condivisione è del tutto fisiologica.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ricorda che la presentazione di emendamenti costituisce un elemento centrale del ruolo del parlamentare: proporre modifiche ritenute urgenti e comunque inerenti al provvedimento in esame, riguardando non solo la conclusione dell'anno scolastico in corso, ma anche l'ordinato avvio del prossimo, non può essere considerato una strumentalizzazione politica. Premesso che i ritardi non sono comunque imputabili a chi abbia presentato emendamenti, ma dipendono anche dai tempi di esame in sede consultiva, ritiene che la Commissione procederà celermente con le votazioni quando saranno acquisiti i prescritti pareri.

Anche il senatore MOLES *(FIBP-UDC)* sottolinea che la discussione dei testi e la presentazione di emendamenti costituiscono attività propria e legittima di ogni parlamentare; considera ingiustificate le accuse di strumentalizzazione, alla luce dei lavori della Commissione, in cui più volte in passato si è registrata l'unanimità, al di là dunque degli schieramenti politici.

La senatrice RUSSO *(M5S)* dopo aver convenuto sulla piena legittimità del potere emendativo, sottolinea che spetta a ciascun parlamentare valutare se favorire una rapida conversione in legge, considerata l'imminente conclusione dell'anno scolastico.

La senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* nega vi sia stata alcuna strumentalizzazione politica: si tratta di un decreto-legge a suo giudizio largamente carente ed errato, al quale proprio per tale ragione sono stati presentati numerosi emendamenti, raccogliendo anche sollecitazioni derivanti dalle numerosissime audizioni che peraltro la Commissione ha svolto molto celermente. Conclude sottolineando che considerare inemendabile un provvedimento d'urgenza significherebbe negare il ruolo del Parlamento.

Ha nuovamente la parola la senatrice GRANATO *(M5S)* che invita a evitare di reiterare all'inizio di ogni seduta osservazioni critiche sui ritardi nell'*iter*: la legittima presentazione di emendamenti comporta l'attesa dei prescritti pareri, non potendosi imputare poi alla maggioranza i tempi dell'esame.

Il presidente PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che il protrarsi dei tempi d'esame derivano da difficoltà nella maggioranza.

Alla senatrice MONTEVECCHI *(M5S)*, che contesta al Presidente l'opportunità dell'intervento appena svolto, risponde il PRESIDENTE, il quale precisa si trattava di una notazione di carattere tecnico e neutro.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* aggiunge la propria firma all'emendamento 1.34.

Prende atto la Commissione.

La relatrice ANGRISANI *(M5S)* presenta gli emendamenti 5.0.100, 6.100 e 7.0.100, pubblicati in allegato, proponendo di fissare alle ore 15 di domani, giovedì 14 maggio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che, visto l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la seduta è sospesa e che riprenderà più tardi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea stessa.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,45.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Caligiuri aggiunge la propria firma ai seguenti emendamenti: 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 2.0.31, 2.0.40. 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.12, 7.0.17, 7.0.23 e 7.0.25.

Prende atto la Commissione.

Su richiesta del senatore VERDUCCI *(PD)*, la relatrice ANGRISANI *(M5S)* dichiara che si riserva di presentare ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE propone, sulla base dell'interlocuzione con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e alla luce dello stato dell'*iter*, di posticipare alle ore 11 la convocazione della seduta di domani, giovedì 14 maggio, nella quale – come concordato per le vie brevi con gli stessi Capigruppo – non avranno luogo votazioni, e di proseguire poi i lavori nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, a partire dalle ore 13 di martedì.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani giovedì 14 maggio è posticipata alle ore 11.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.0.33 (testo 2)
ROMEO, PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 120-*bis*.

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».

Art. 5.

5.0.100
La Relatrice

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, di concorso notarile e di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario effettua le operazioni di correzione degli elaborati scritti con la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia dei presidenti delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei segretari e con gli altri componenti collegati da remoto mediante collegamenti individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario, per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.

4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto, le cui modalità sono individuate e regolate con provvedimento

del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ferma restando la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia del presidente della commissione, o di altro componente da questo delegato, del segretario e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

5. Nel caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, il presidente della commissione impartisce, ove necessario, disposizioni vòlte a garantire la pubblicità della seduta.

6. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

7. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, secondo quanto stabilito ai successivi commi 8 e 9.

8. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative vòlte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

9. Ai fini della validità della seduta è comunque necessaria la presenza, presso la sede ove sono conservati gli elaborati scritti, del presidente della commissione, o altro componente da questo delegato per ciascuna delle tre sottocommissioni per l'esame notarile, e dei presidenti

delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense, nonché del segretario incaricato della verbalizzazione.

10. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 7 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questo delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

11. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni vòlte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

13. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente professori universitari in pensione e solo in seconda istanza professori in servizio o ricercatori confermati in materie giuridiche"».

Art. 6.

6.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».

Art. 7.

7.0.100
La Relatrice

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per la promozione delle Scuole superiori a ordinamento speciale)

1. Al fine di valorizzare e integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca attraverso l'offerta di percorsi formativi di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per il periodo riferito agli anni accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa.

2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Il comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o alti emolumenti comunque denominati.

3. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, con conseguente riconoscimento di autonomia statutaria e regolamentare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola di cui al comma 1.

5. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";

b) all'articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";

c) all'articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".

6. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al secondo periodo».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 13 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI TRENITALIA S.P.A., INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULL'IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ASTORRE *(PD)* illustra il disegno di legge di delegazione il cui testo si compone di 20 articoli e di un Allegato, che reca l'elenco

delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea. Gli articoli da 3 a 20 definiscono i princìpi e i criteri direttivi specifici cui il Governo si deve attenere in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Toccano materie di interesse per la 8ª Commissione gli articoli 3, 4, 8, 9 e 18.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà di mercato. La direttiva deve essere recepita entro il 19 settembre 2020.

In particolare, l'articolo in esame demanda al Governo il compito di riordinare le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato.

Secondo la relazione illustrativa, l'esigenza di un intervento ampio nasce dal fatto che il Testo unico della radiotelevisione è stato novellato a più riprese nel corso degli ultimi anni e che, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, si ravvisa pertanto la necessità di provvedere, a distanza di quindici anni dalla sua emanazione, all'elaborazione di un apposito codice che racchiuda in unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le disposizioni della nuova direttiva in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei media digitali.

L'articolo 4 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La direttiva deve essere recepita entro il 21 dicembre 2020.

Il Governo è dunque delegato a riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.

L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.

La direttiva, che deve essere recepita entro il 7 giugno 2021, mira a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televi-

sivi e radiofonici che hanno origine in Stati membri diversi. Gli strumenti messi in campo dalla direttiva sono: l'estensione del principio del «paese d'origine» ai servizi *online* accessori e l'introduzione dell'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione.

L'articolo 9 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che deve essere recepita entro il 7 giugno 2021 e reca una serie di interventi finalizzati a: adeguare il quadro giuridico relativo al diritto d'autore agli sviluppi tecnologici e alle nuove forme di utilizzazione in ambiente digitale; garantire un più ampio accesso ai contenuti attraverso una semplificazione delle procedure di concessione di licenze su alcune tipologie di opere protette e l'incentivazione dell'utilizzo del sistema delle licenze collettive con effetto esteso; introdurre forme di indennizzo di talune utilizzazioni in ambiente digitale che sfuggono al controllo degli autori, determinando una perdita di introiti per i creatori dei contenuti a vantaggio esclusivo degli intermediari; aumentare la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nei confronti degli intermediari (produttori ed editori) attraverso l'introduzione di principi di equa remunerazione, trasparenza, diritto di revoca e di meccanismi di adeguamento dei compensi.

L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881, che istituisce un quadro europeo per la certificazione cibernetica di prodotti, processi e servizi, con lo scopo di superare la frammentazione attuale del relativo mercato interno dell'Unione europea e rendere maggiormente affidabili per il consumatore i prodotti e servizi che utilizzano tecnologie per la comunicazione e l'elaborazione delle informazioni, realizzando.

Nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, oltre alle direttive richiamate negli articoli 3, 4, 8, 9 e 18 del disegno di legge, figurano altre sei direttive che interessano la competenza della 8ª Commissione.

Si tratta, in particolare, delle seguenti direttive: direttiva (UE) 2019/520, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, da recepire entro il 19 ottobre 2021; direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, da recepire entro 1º luglio 2021; direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, da recepire entro il 28 giugno 2021; direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, da recepire entro il 2 agosto 2021; direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti

e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, da recepire entro il 2 agosto 2021; direttiva (UE) 2019/1936, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, da recepire entro il 17 dicembre 2021.

Passa quindi all'illustrazione dei capitoli della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 che toccano aspetti di competenza della 8ª Commissione.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse nell'ambito delle politiche per il mercato unico di beni e servizi, il Governo sottolinea l'impegno con il quale seguirà, nell'ambito del processo di revisione della legislazione europea in atto e nel contesto del nuovo Codice dei servizi digitali annunciato dalla nuova Presidenza della Commissione, le iniziative volte ad assicurare un alto grado di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti negli acquisti *on-line*, evitando, al contempo, l'imposizione di vincoli impropri penalizzanti per i soggetti operanti sul *web.* Con riferimento specifico ai grandi operatori del *web*, il Governo peraltro ritiene altamente auspicabile l'introduzione di regole fiscali omogenee in tutti gli Stati membri, in modo da evitare situazioni di elusione o di inaccettabile vantaggio fiscale per i soggetti che hanno sede in taluni Paesi europei. Sempre nell'ottica di facilitare il mercato unico di beni e servizi, è infine esposto l'impegno ad attuare le nuove disposizioni europee incluse nel cosiddetto «pacchetto contratti digitali».

Particolare rilievo è dato poi alle iniziative volte al completamento del mercato unico digitale, quale strumento per favorire la crescita, la competitività e la sostenibilità economica. Al fine di cogliere pienamente le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, il Governo ritiene necessario tenere il passo con la sua costante accelerazione, curando tutti gli aspetti dell'innovazione e della diffusione delle tecnologie emergenti e portando avanti le iniziative già avviate in coerenza con gli obiettivi e i diversi piani d'azione stabiliti in sede europea, tese a promuovere gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati. Si collocano in tale ambito l'adesione italiana ai progetti per lo sviluppo della tecnologia *blockchain* e per la sua applicazione alla fornitura di servizi pubblici digitali e alla valorizzazione del *made in Italy*, nonché l'impegno dedicato alle attività avviate nell'ambito della Piattaforma per la definizione di *standard* comuni per favorire gli acquisti pubblici all'interno dell'Unione.

Grande attenzione verrà poi rivolta alle questioni relative alla sicurezza informatica, con riferimento alla protezione delle reti e dei sistemi informativi, anche in relazione ai settori non ancora armonizzati a livello europeo. In tale ambito, proseguirà anche la collaborazione italiana alle attività dell'Enisa (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza).

Il Governo seguirà poi i lavori per l'eventuale revisione del regolamento volto ad impedire i blocchi geografici ingiustificati (il cosiddetto *geoblocking)* e conferma il proprio impegno per l'attuazione delle nuove direttive in materia di diritto di autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e in materia di servizi di media audiovisivi.

Nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica verranno portate avanti le iniziative per la Banda Ultralarga e il 5G già avviate dal Governo in coerenza con gli obiettivi stabiliti nell'Agenda digitale 2025. Proseguiranno pertanto sia le attività volte alla realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga (Piano BUL) che quelle connesse alla sperimentazione sull'uso delle frequenze pioniere per il 5G, che l'Italia è stata il primo Paese ad assegnare interamente. Nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU, il Governo continuerà inoltre ad impegnarsi nel progetto «Piazza WiFi Italia», finalizzato alla costruzione di una rete nazionale federata per il collegamento con un unico accesso a tutte le reti *wifi* pubbliche gestite dalle autorità locali.

Tra le attività volte ad implementare, anche in maniera indiretta, il Piano di azione per il 5G assumono infine un rilievo particolare le azioni finalizzate alla liberazione, da parte degli operatori di rete radiotelevisivi, delle frequenze della banda 700 MHz, che a partire da luglio 2022 verranno utilizzate proprio per il 5G dagli operatori del servizio radiomobile. Contestualmente verrà portato avanti il processo di riassegnazione delle frequenze, nella banda 470-694 MHz, agli operatori di rete radiotelevisivi titolari di diritti di uso per i canali DVB-T in ambito nazionale e locale, in un contesto di forte cooperazione con gli Stati membri confinanti al fine di evitare reciproche interferenze.

Per quanto riguarda la strategia per il settore dei trasporti, con specifico riferimento al trasporto stradale, l'obiettivo prioritario rimane la partecipazione ai negoziati per la definizione delle proposte legislative adottate dalla Commissione europea nell'ambito dell'iniziativa descritta nella Comunicazione «L'Europa in movimento», che ha definito l'agenda da perseguire per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti.

Si colloca in tale contesto l'attenzione rivolta alla predisposizione del regolamento per l'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 e euro 6) e alle proposte di modifica ed integrazione della normativa vigente in materia di trasporto su strada contenute nel I e II Pacchetto mobilità. La Relazione, nello specifico, dà conto delle posizioni che il Governo intende mantenere in relazione alle iniziative legislative in corso relative alla tassazione dei veicoli pesanti per l'uso di talune infrastrutture, all'accesso al mercato del trasporto delle merci su strada, alle condizioni sociali e occupazionali dei lavoratori, al trasporto combinato, ai servizi di noleggio senza conducente dei veicoli pesanti, ai servizi di trasporto internazionale di persone e al cabotaggio. È sempre presente il richiamo agli atti di indirizzo adottati dalla 8ª Commissione del Senato, nel corso della precedente legislatura, nell'ambito dell'esame in fase ascendente dei provvedimenti europei in discussione.

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, il Governo continuerà a sostenere le azioni volte a semplificare gli oneri amministrativi a carico degli operatori marittimi e conferma il proprio impegno nelle iniziative finalizzate alla riduzione dell'inquinamento di CO_2, quali quelle di-

rette a promuovere l'uso di combustibili alternativi e la realizzazione delle relative infrastrutture nonché ad assicurare il rispetto dei limiti per le emissioni di zolfo, CO_2 e gas serra nelle acque territoriali e nei porti.

Il Governo continuerà inoltre a seguire le attività dei programmi europei finalizzati a promuovere il trasporto merci sulle vie navigabili interne come mezzo di trasporto sostenibile e dedicherà attenzione alle eventuali ipotesi di aggiornamento della normativa europea sui requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.

Con riferimento al settore del trasporto aereo, la priorità del 2020 è individuata nella conclusione dei negoziati per la definizione di accordi globali con una serie di paesi extra europei. Il Governo proseguirà inoltre il suo impegno nelle attività per la definizione della normativa comunitaria e internazionale nel settore.

Nella Relazione si sottolinea infine come nel corso del 2020 proseguiranno le attività propedeutiche alla revisione del regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo delle reti TEN-T. Il Governo continuerà a dedicare grande attenzione a tale processo, considerando che la revisione dei tracciati e dei nodi offre l'opportunità per porre all'attenzione della Commissione europea gli obiettivi strategici nazionali. La Relazione, ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, rappresenta l'esigenza di incorporare nella rete globale, nella rete centrale e, conseguentemente, nei corridoi, gli assi, i nodi e le tratte considerati prioritari nell'ambito del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, non ancora inclusi nell'assetto esistente. Si sofferma quindi sulla possibilità che nel corso del 2020 venga adottato il nuovo regolamento sul «Meccanismo per collegare l'Europa» (COM(2018) 438), che rappresenta lo strumento finanziario per la realizzazione della rete europea dei trasporti, evidenziando come sia intenzione del Governo quella di adoperarsi affinché si giunga ad un incremento della dotazione finanziaria disponibile, che ad oggi destina ai trasporti circa 30,6 miliardi di euro. Una valutazione positiva è infine espressa in relazione all'inclusione, tra i settori di intervento del Meccanismo, anche di quello relativo alla mobilità militare, finalizzato all'adeguamento delle reti a requisiti militari per obiettivi di sicurezza e protezione dell'Unione in una prospettiva duale, civile e militare.

Il Governo seguirà infine i negoziati relativi alla proposta di regolamento per la razionalizzazione delle misure amministrative necessarie per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti, valutando con attenzione gli eventuali impatti della semplificazione di norme e procedure sul vigente ordinamento interno.

La Relazione segnala poi che nell'ambito del Programma Operativo Nazionale «Infrastrutture e Reti» 2014-2020, che dispone di un portafoglio di oltre 1,8 miliardi di euro, nel 2020 continueranno le attività volte a promuovere e a favorire la mobilità regionale e locale, la crescita sostenibile, intelligente e inclusiva attraverso il finanziamento di programmi di investimento nelle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali nonché sistemi di trasporto intel-

ligenti. Vengono infine esposti gli orientamenti che il Governo intende perseguire per il periodo di programmazione 2021-2027.

In conclusione, segnala che la 14ª Commissione è impegnata in un articolato ciclo di audizioni, numerose delle quali vertono proprio sugli articoli del disegno di legge di delegazione di interesse per l'8ª Commissione. Ritiene quindi che l'esame in 8ª Commissione debba avvenire in tempi compatibili con l'esigenza di avere contezza degli esiti dell'attività conoscitiva suddetta, segnalando peraltro che sul sito del Senato sono disponibili le registrazioni video delle audizioni e le memorie depositate dagli auditi.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* evidenzia che i provvedimenti in esame sono stati trasmessi dal Governo al Parlamento prima dell'emergenza sanitaria e appaiono quindi per certi versi non in linea con un contesto che è cambiato radicalmente. Prima di procedere ad esprimere il parere di competenza, sarebbe quindi opportuno comprendere se e come si intenda aggiornarne il contenuto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 13 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL'AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19)

Plenaria

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)* sollecita la richiesta di un affare assegnato sul tema dell'intelligenza artificiale (IA), in considerazione della rilevanza delle tecnologie e delle ricadute connesse in termini di creazione di PIL. Intorno ai temi dell'IA, e più in generale delle infra-

strutture digitali e tecnologiche, si incentreranno gli sforzi per la competitività e la *leadership* internazionale, in un quadro geopolitico in forte cambiamento. Da tempo, ci si chiede se sia possibile una rete *internet* alternativa all'attuale. Secondo l'impostazione cinese, l'*internet* di oggi ha raggiunto i limiti dell'architettura tecnologica e sarebbe arrivato il momento di progettare una nuova rete globale gestita dall'alto.

In tale contesto, il modello «occidentale» di *internet*, regolamentato dai *big player* americani, sembrerebbe obsoleto. Tocca quindi alla politica ragionare sull'*internet* del futuro, poiché non sfugge a nessun governo, democratico o autoritario, sulla scia di una serie di scandali – che vanno dal caso *Cambridge Analytica* al ruolo di *Facebook* nell'incitamento alla violenza in Birmania – la necessità di un quadro regolatorio pubblico.

I nuovi protocolli *internet* non dovranno più presentare gli attuali problemi di sicurezza, affidabilità e configurazione. La nuova rete dovrebbe favorire progetti di condivisione dei dati tra i Governi per metterli al servizio dell'IA. In tale contesto, tuttavia, molti esperti temono forme di controllo da parte delle autorità pubbliche dei dispositivi collegati alla rete, paventando un sovranismo digitale cinese. Il tema è complesso e merita un approfondimento che prescinde dagli orientamenti verso la Cina o gli Usa. Andrebbe infatti ricercata una terza via che, da un lato, dia autonomia agli utenti, aumentando il tasso di democrazia e trasparenza *online* e, dall'altro, argini il potere delle grandi *big tech* e dei Servizi di sicurezza dei Governi.

Il presidente GIROTTO fa presente che, come deliberato dalle Commissioni 8ª e 10ª riunite, nella seduta del 3 marzo scorso, il Presidente Coltorti ha già inoltrato alla Presidenza del Senato la richiesta di assegnazione di un'indagine conoscitiva sul tema dell'IA e che, deliberata l'assegnazione, le Commissioni si riuniranno per programmare la relativa attività istruttoria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 13 maggio 2020

Plenaria

177ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, per il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, presidente.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 453

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453), consegnata nel corso delle audizioni, sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione su *WebTV 4* e sul canale *YouTube 4* del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il

prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa, con collegamento degli auditi in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali in relazione all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor SORO svolge una relazione sui temi dell'affare assegnato.

Ha successivamente la parola il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*.

Il dottor SORO interviene in replica.

La presidente MATRISCIANO conclude l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 13 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI *(PD)* illustra il provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di giustizia nonché per l'introduzione di un sistema di allerta in relazione al virus Covid-19.

Si sofferma, quindi, per quanto di competenza della Commissione, sull'articolo 6.

Quest'ultimo prevede l'istituzione di una piattaforma informatica unica nazionale che consenta la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, contatto rilevato tramite l'installazione, su base volontaria, di un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute viene qualificato come il soggetto titolare del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il medesimo Dicastero si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con gli altri soggetti individuati dal comma 1 – che assumono anch'essi la responsabilità del trattamento agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali –, ai fini della gestione del sistema suddetto e dell'adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame). Tali soggetti sono: quelli operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni (tra i quali figurano le Regioni, gli enti locali, le strutture del Servizio sanitario nazionale); i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile (soggetti individuati – anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati – dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l'emergenza da COVID-19); l'Istituto superiore di sanità; le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (il coordinamento con tali strutture è attuato anche mediante il Sistema Tessera Sanitaria).

Il comma 1, inoltre, specifica che le modalità operative del sistema di allerta sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e prevede che il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informino periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome sullo stato di avanzamento del progetto.

Il comma 2 demanda al Ministero della salute – all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata – l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il sistema di tracciamento digitale deve assicurare in particolare che: gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti, allo scopo di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati (lettera *a)*); per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti di essere rientrati tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19 – contatti stretti individuati secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute –, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti (lettera *b)*); il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati – è esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti – (lettera *c)*); siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscano i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento (lettera *d)*); i dati relativi ai contatti stretti siano conservati nei dispositivi mobili degli utenti per il periodo strettamente necessario al trattamento – periodo la cui durata è stabilita dal Ministero della salute –, con cancellazione automatica alla scadenza del termine (lettera *e)*); i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati) possano essere esercitati anche con modalità semplificate (lettera *f)*).

Secondo il successivo comma 3, i dati raccolti non possono essere trattati per finalità diverse da quelle summenzionate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata, o comunque anonima, per fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica.

Il comma 4 specifica che il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole, né alcuna limitazione del principio della parità di trattamento.

Il comma 5 prevede che la piattaforma sia di titolarità pubblica e che venga realizzata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica). Si stabilisce inoltre che i programmi informatici di titolarità pubblica per la realizzazione della piattaforma e per l'utilizzo dell'applicazione siano resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta, ai sensi dell'articolo 69 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (tale

articolo disciplina la messa in disponibilità in favore di altri soggetti di un codice sorgente di proprietà di una pubblica amministrazione ed il riuso dei relativi programmi informatici).

Ai sensi del comma 6, l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza, disposto con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Il comma 7, infine, reca la copertura finanziaria degli interventi per la realizzazione della piattaforma. A tali oneri, nel limite massimo di 1.500.000 euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al suddetto Commissario straordinario.

In conclusione, la relatrice rimarca che il disposto dell'articolo 6 è volto a garantire la possibilità di tracciamento digitale, su base volontaria, per assicurare la tempestiva presa in carico delle persone entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19.

Il PRESIDENTE, in risposta a una richiesta di delucidazioni del senatore ZAFFINI *(FdI)*, fa presente che le audizioni informative sul provvedimento in esame saranno svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia, che sta procedendo in sede referente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1800) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2***
(Esame e rinvio)

La relatrice CASTELLONE *(M5S)* riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame reca la disciplina dello svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza (epidemiologica e statistica), condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, concernente la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2 (noto anche come COVID-19). L'indagine si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche, intese a rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui compresi nei campioni. Le finalità dell'indagine, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, consistono: nell'acquisizione di un quadro di dati sullo «stato immunitario» della popolazione e sulla diffusione del virus, superando le difficoltà di valutazione relative alla quota di soggetti che abbiano contratto l'infezione senza sintomi o con scarsi sintomi; nella conseguente acquisizione di informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche, cliniche e sierologiche del virus (ivi com-

preso il tasso di letalità); nella possibilità di adeguare, sulla base di tali cognizioni, le misure di profilassi e di contenimento e le decisioni strategiche nel settore sanitario e socio-sanitario.

I profili della disciplina in esame riguardano la protezione della riservatezza dei dati personali, l'organizzazione di una piattaforma tecnologica (presso il Ministero della salute), la definizione di uno o più campioni di individui e la relativa effettuazione delle analisi sierologiche, la conservazione dei campioni raccolti, gli studi relativi a questi ultimi e ad altri dati connessi, l'acquisizione di beni e servizi (anche informatici), il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell'ISTAT, le norme finanziarie.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

Il comma 1 dell'articolo 1 autorizza, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, il trattamento per fini statistici e di studi scientifici (svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica) dei dati personali rilevati nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza in esame, ivi compresi quelli genetici e relativi alla salute.

Il Ministero della salute e l'ISTAT vengono qualificati come i soggetti titolari del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali – secondo la quale il titolare del trattamento, singolarmente o insieme con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali –. Alle suddette due amministrazioni, infatti, il medesimo comma 1 demanda lo svolgimento dell'indagine (ciascuna per i profili di propria competenza). Il successivo comma 8 specifica che anche altri soggetti (di cui il Ministero e l'ISTAT si avvalgono per l'indagine secondo le disposizioni di cui al presente articolo) assumono la responsabilità del trattamento agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Ai sensi dello stesso comma 1, l'indagine è svolta secondo le modalità individuate dal presente articolo 1 e dal protocollo approvato dal Comitato tecnico-scientifico (Comitato istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile), nonché nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche poste dall'allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'apposita piattaforma tecnologica, destinata in via esclusiva allo svolgimento dell'indagine in oggetto, e specifica che quest'ultima si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2, con riferimento agli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3.

Ai sensi di quest'ultimo, l'ISTAT, in accordo con il suddetto Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici «individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro», uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto. Con la locu-

zione «anche longitudinali» si fa riferimento alla possibilità che gli stessi soggetti siano sottoposti (sempre su base volontaria) a diverse analisi nel corso del tempo (al riguardo, la relazione illustrativa spiega infatti che la locuzione prospetta un eventuale riuso di parte del campione o dell'intero campione).

In base al comma 4, l'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma summenzionata i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età (rientranti nei medesimi campioni); i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici – i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure – le utenze di telefonia dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori summenzionati.

In base ai dati così acquisiti, le Regioni e le province autonome, al fine di favorire l'adesione all'indagine, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché questi ultimi siano informati (dai suddetti professionisti) dell'indagine in corso, mentre l'Associazione della Croce Rossa italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche (comma 5). Si prevede che in tale contatto telefonico venga fissato l'appuntamento per il prelievo, sia rivolto al soggetto un questionario, predisposto dall'ISTAT in accordo con il suddetto Comitato tecnico-scientifico, e siano fornite, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità in oggetto (tali articoli disciplinano le informazioni da fornire all'interessato, rispettivamente, nel caso in cui la raccolta dei dati personali avvenga presso l'interessato o mediante altra fonte). Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e sono consultabili sui siti *internet* istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT. In ogni caso, il successivo comma 6 specifica che le informazioni agli interessati concernono (in maniera adeguata) anche i progetti di ricerca che si basino sui dati raccolti.

I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle Regioni e dalle province autonome (comma 6); i risultati delle analisi sono comunicati all'interessato e, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute ed all'ISTAT. I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa italiana, alla banca biologica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS «Lazzaro Spallanzani», istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009 nel rispetto – specifica il presente comma 6 – delle Linee guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche, prodotte il 19 aprile 2006 dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi del medesimo comma 6, il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2, individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019, e successive modificazioni (il suddetto provvedimento reca, tra le altre, prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica). Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le suddette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Come accennato, si dispone che gli interessati siano adeguatamente informati dei progetti di ricerca.

Il comma 6 prevede inoltre che i campioni siano conservati (presso la suddetta banca biologica) per un periodo non superiore a cinque anni. Riguardo ai dati personali, il successivo comma 10 dispone che il Ministero della salute e l'ISTAT li cancellino trascorsi quarant'anni dalla raccolta, mentre gli altri soggetti utilizzatori possono conservare i dati personali solo per il tempo strettamente necessario alle finalità in oggetto.

Il comma 7 consente che i dati in esame siano comunicati, purché privi di identificativi diretti, ai ricercatori rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, e a ulteriori soggetti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tali comunicazioni sono ammesse nel rispetto della disciplina di cui al suddetto articolo 5-*ter* e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. Il comma 7, inoltre, consente che l'Istituto superiore di sanità tratti per finalità di ricerca scientifica i dati raccolti nell'ambito dell'indagine in esame.

Il comma 8 prevede, in primo luogo, che anche i soggetti ivi elencati (di cui il Ministero della salute e l'ISTAT si avvalgono ai sensi del presente articolo 1) – Associazione della Croce Rossa italiana, Regioni e province autonome, laboratori individuati dai suddetti enti territoriali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta – siano soggetti responsabili del trattamento in esame agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali. Inoltre, consente che le Regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, abbiano accesso ai dati in esame dei propri assistiti, in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur assicurando il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendano questi ultimi non identificabili. Per quanto riguarda i dati relativi agli assistiti delle altre Regioni e province autonome, l'accesso, da parte degli enti territoriali in esame, è consentito in forma anonima e aggregata, a soli fini comparativi. In via generale, lo stesso comma 8 specifica che la diffusione dei dati in esame è possibile solo in forma anonima e aggregata.

Il comma 9 prevede che, ai fini dello svolgimento dell'indagine in oggetto, possano essere acquisiti dati personali (relativi ai soggetti rientranti nei campioni) presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, secondo le modalità poste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262, nonché quelli presenti nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto ministeriale 17 settembre 2018 (nel rispetto delle garanzie ivi previste).

Il comma 11 specifica che i dati personali raccolti ai sensi del presente articolo vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal medesimo, nel rispetto dei princìpi generali sul trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 5 del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti.

Ai sensi del comma 12, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 provvede all'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche in esame nonché di ogni bene necessario alla conservazione presso la suddetta banca biologica dei campioni raccolti.

Il comma 13 prevede che, in ragione dell'urgenza, i soggetti deputati possano provvedere all'acquisizione di beni e servizi (anche informatici) strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo mediante ricorso alle forme di procedura negoziata prive di pubblicazione di un bando di gara, con la selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici da consultare.

Il medesimo comma 13 fa salve le previsioni, relative al suddetto Commissario straordinario, di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In base a tali disposizioni, il Commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, collabora con le Regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle Regioni, può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome e alle singole Regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

Il comma 14 consente che, per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT conferisca incarichi di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa), in numero non superiore a dieci, della durata di sei mesi. La facoltà è concessa in deroga alle norme limitative ivi ri-

chiamate ed è esercitabile a valere sulle risorse finanziarie del medesimo ISTAT; in ogni caso, la spesa non può superare il limite di 385.000 euro.

Inoltre, ai fini del completamento – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – della compensazione degli oneri ivi previsti, provvede a ridurre nella misura di 199.000 euro per il 2020 la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 15 reca alcune autorizzazioni di spesa e provvede alle relative coperture finanziarie.

Le autorizzazioni concernono le seguenti spese:

– 220.000 euro, per il 2020, per la realizzazione della piattaforma tecnologica summenzionata;

– 1.700.000 euro per l'attività svolta dalla Croce Rossa italiana ai sensi del presente articolo;

– 700.000 euro per la conservazione dei campioni raccolti presso la suddetta banca biologica;

– 1.500.000 euro per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche.

Alla copertura della prima delle autorizzazioni di spesa suddette, si provvede mediante corrispondente riduzione (pari, quindi, a 220.000 euro per il 2020) del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute e alimentato dall'eventuale reiscrizione di somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati. Alla copertura delle altre autorizzazioni, si provvede mediante quota delle risorse assegnate (a valere sul Fondo per le emergenze nazionali) al suddetto Commissario straordinario.

In conclusione, la relatrice, anche alla luce degli orientamenti manifestati dai Gruppi nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni mirate.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita a far pervenire le proposte di audizione, nel numero massimo di una per Gruppo, entro le ore 18 di venerdì prossimo, 15 maggio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni svolte in data 5 maggio, 6 maggio, 7 maggio e 12 maggio, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'istruttoria per l'Affare assegnato n. 456 (profili sanitari della cosiddetta fase

due: strategie anti e post Covid-19), è pervenuta documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata in occasione delle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 13 maggio 2020

Plenaria

166ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 12 maggio 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 5 maggio 2020

Il PRESIDENTE ricorda che il Tribunale costituzionale federale tedesco *(Bundesverfassungsgericht)*, il 5 maggio 2020, ha accolto tre ricorsi diretti contro il *Public Sector Purchase Programme* (PSPP), noto anche come «*quantitative easing*», lanciato nel 2015 dalla Banca centrale europea (BCE) per sostenere l'inflazione nella zona euro. Il Tribunale costituzionale ha riscontrato che il governo federale e il *Bundestag* hanno violato i diritti dei ricorrenti non avendo intrapreso iniziative per mettere alla prova che le decisioni della BCE sull'adozione e attuazione del PSPP soddisfino il principio di proporzionalità.

Con la sentenza, il Tribunale costituzionale tedesco ha anche affermato che la valutazione della Corte di giustizia dell'Unione (CGUE), pronunciatasi l'11 dicembre 2018, in merito al fatto che le decisioni della BCE sul PSPP soddisfino il principio di proporzionalità non è comprensibile. In tal senso, il giudizio è stato quindi reso al di là dei propri poteri *(ultra vires)*. Per quanto riguarda la contestazione dei ricorrenti che il PSPP elude il divieto di finanziamento monetario dei bilanci degli Stati membri, previsto dall'articolo 123 del Trattato FUE, la Corte tedesca non ne ha riscontrato una violazione. La decisione, precisa infine la sentenza, non riguarda le misure di assistenza finanziaria adottate dall'Unione europea o dalla BCE nel contesto dell'attuale crisi del coronavirus, e quindi non riguarda il piano di acquisti della BCE deliberato il 18 marzo 2020 (PEPP).

Nella già citata sentenza dell'11 dicembre 2018, la CGUE aveva invece adottato una posizione diversa, proprio in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale costituzionale federale tedesco. In tale sentenza, la CGUE aveva deciso che il PSPP rientra nell'ambito della politica monetaria dell'Unione, non viola il principio di proporzionalità ed è compatibile con l'articolo 123 del Trattato FUE, che vieta solo l'acquisto diretto di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali, e non quello sui mercati secondari.

A seguito della sentenza tedesca, la BCE, la CGUE e la Commissione europea hanno ritenuto di dover emettere dei comunicati ufficiali.

La BCE, con un comunicato del 5 maggio, ha preso atto della sentenza del Tribunale tedesco relativa al PSPP. Il Consiglio direttivo, si afferma, rimane pienamente impegnato a fare tutto il necessario, nell'ambito del proprio mandato, per assicurare che l'inflazione cresca ai livelli coerenti con l'obiettivo di medio termine e che l'azione di politica monetaria adottata per il perseguimento dell'obiettivo di stabilità dei prezzi sia trasmessa a tutte le parti dell'economia e a tutte le giurisdizioni dell'area euro. La BCE conclude ricordando che la CGUE ha deciso nel 2018 che la BCE sta agendo nel rispetto del proprio mandato di preservare la stabilità dei prezzi.

La direzione Comunicazione della CGUE, l'8 maggio 2020, ha emesso un comunicato con cui ricorda che i servizi dell'istituzione non commentano mai una sentenza di un organo giurisdizionale nazionale. Ricorda anche in linea generale che, in base a una giurisprudenza consolidata della CGUE, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente. Per garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, solo la CGUE, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di un'istituzione dell'Unione è contrario al diritto dell'Unione. Eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere infatti l'unità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e pregiudicare la certezza del diritto. Al pari di altre autorità degli Stati membri, i giudici nazionali sono obbligati a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione. Solo in

questo modo può essere garantita l'uguaglianza degli Stati membri nell'Unione da essi creata. Il comunicato conclude affermando che l'istituzione si asterrà da qualsiasi altra comunicazione a questo proposito.

Anche la Presidente della Commissione europea ha fatto una dichiarazione, il 10 maggio, in cui rileva che la recente sentenza della Corte costituzionale tedesca ha messo in luce due questioni relative all'Unione europea: il sistema euro e il sistema giuridico europeo. Prende atto della chiara Dichiarazione della Corte di giustizia europea dell'8 maggio. Allo stesso modo, la Commissione europea sostiene tre principi fondamentali: che la politica monetaria dell'Unione è una materia di competenza esclusiva; che il diritto dell'UE ha il primato sul diritto nazionale e che le sentenze della Corte di giustizia europea sono vincolanti per tutti i tribunali nazionali. L'ultima parola sul diritto dell'UE è sempre pronunciata a Lussemburgo. Da nessun'altra parte. Compito della Commissione europea è salvaguardare il corretto funzionamento del sistema euro e del sistema giuridico dell'Unione. La dichiarazione afferma come la Commissione europea stia analizzando nel dettaglio la sentenza della Corte costituzionale tedesca. E saranno esaminati i possibili passi successivi, che potrebbero includere l'opzione di procedure di infrazione. La dichiarazione si conclude ricordando che l'Unione europea è una comunità di valori e di diritto, che deve essere sostenuta e difesa in ogni occasione.

Il senatore FAZZOLARI *(FdI)* sostiene che la Corte tedesca, con la citata sentenza del 5 maggio scorso, ha di fatto riaffermato la supremazia degli interessi nazionali tedeschi rispetto all'operato di un'istituzione dell'Unione europea. D'altra parte, a tale posizione, la Corte di giustizia UE ha risposto ribadendo la propria supremazia rispetto alle giurisdizioni nazionali, in merito alla legittimità degli atti delle istituzioni europee, e la Commissione europea ha anche ipotizzato l'apertura di una procedura di infrazione. A suo avviso, risulta pertanto chiaro che siamo di fronte a una grave contrapposizione istituzionale, su una questione di fondamentale importanza che è quella del rapporto tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali.

Ricorda, al riguardo, che la medesima questione è oggetto, anche in Italia, di un dibattito ancora aperto e che su di essa il Senato della Repubblica ha preso posizione approvando, il 5 dicembre 2018, la risoluzione n. 6-00029, come integrata da un emendamento di Fratelli d'Italia, in cui si afferma la superiorità della Costituzione nazionale rispetto all'ordinamento europeo e la necessità di subordinare il recepimento delle norme europee a una preventiva valutazione di impatto sui principi costituzionali.

Propone, quindi, che la Commissione sospenda tutti i lavori ordinari, che attengono tutti, sostanzialmente e formalmente, al rapporto tra i due ordinamenti, e di riprenderli solo dopo che sia stato risolto l'attuale contrasto tra le istituzioni dell'UE e della Germania sulla questione del rapporto tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a prendere posizione sui temi sollevati, eventualmente nell'ambito dell'esame della Relazione programmatica 2020. Propone, inoltre, di invitare il ministro Amendola a partecipare alla predetta discussione.

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)*, dopo aver premesso che a suo avviso la questione sollevata dalla sentenza tedesca va contestualizzata, anche tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, propone di rendere più «attuale» il lavoro della Commissione, integrandolo con l'esame dei documenti europei in lavorazione, tra cui per esempio le iniziative sul SURE, sulla flessibilità dei fondi strutturali, sul MES, le risoluzioni del Parlamento europeo. Esprime quindi la sua contrarietà alla proposta di sospensione dei lavori ordinari, anch'essi importanti e urgenti.

Il senatore PITTELLA *(PD)* conviene sulla necessità di «politicizzare» maggiormente i lavori della Commissione, integrandoli regolarmente con l'esame di temi attuali, come per esempio la risposta dell'Unione europea all'emergenza da Covid-19, tra cui le iniziative sul SURE, della BEI, il MES, il *Recovery Fund*, senza necessità di sospendere i lavori ordinari. Conviene anche sulla proposta di audire il ministro Amendola, che consentirà anche di chiarire la questione della valutazione d'impatto.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* esprime condivisione sulla necessità di non limitare i lavori della Commissione, ma di renderli più incisivi, svolgendo il ruolo di merito che le compete sui temi europei, che sono di primaria importanza per l'Italia nei suoi rapporti con l'Unione europea.

La senatrice GIANNUZZI *(M5S)* aderisce alla proposta di svolgere un lavoro maggiormente politico, ad esito del quale giungere a posizioni ufficiali. Esprime, inoltre, contrarietà alla proposta di sospensione dei lavori ordinari, essendo anche questi importanti e urgenti per molte realtà economiche e sociali del nostro Paese.

Ritiene, al riguardo, importante riuscire ad anticipare l'esame delle normative europee in una fase in cui sia ancora possibile intervenire, sfruttando appieno le procedure in fase ascendente, ma valutando anche se vi siano altri strumenti con cui poter essere più incisivi.

La senatrice GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*, nell'esprimere la posizione del Gruppo di Forza Italia, ricorda il principio della prevalenza dell'ordinamento dell'Unione rispetto a quelli nazionali. In tal senso, non è condivisibile la pronuncia tedesca, che ha sindacato la legittimità delle meritorie misure di *quantitative easing* promosse nel 2015 dalla Banca centrale europea sotto il mandato di Mario Draghi, poi proseguite con l'attuale Presidenza della BCE.

Il PRESIDENTE, in conclusione, propone di procedere inizialmente con l'audizione del ministro Amendola.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 13 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 19,20 alle ore 20,35

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 13 maggio 2020

Plenaria

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 19,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro della Giustizia prenderà parte ai lavori della Commissione giovedì 21 maggio in un orario compatibile con le sedute delle due Assemblee.

Comunica che in data odierna è pervenuta una missiva dal Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di cui dà lettura.

Avverte infine che la seduta, convocata per la giornata di giovedì 14 maggio, non avrà luogo.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono sull'ordine dei lavori la deputata BARTOLOZZI *(FI)* e i senatori CALIENDO *(FIBP-UDC)*, GIARRUSSO *(Misto)* e Marco PELLEGRINI *(M5S)*.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti e passa all'ordine giorno.

Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale

Il PRESIDENTE passa al seguito della relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale. Comunica che sono pervenuti, complessivamente trenta emendamenti. Rileva che la quasi totalità delle proposte emendative ha già ottenuto una sua illustrazione nel corso della seduta di ieri in cui senatori e deputati sono interventi per prospettare le proprie linee di modifica e di integrazione del testo distribuito. Chiede comunque a tutti i presentatori di voler intervenire per illustrare le proposte sottoscritte. Precisa che, trattandosi di emendare un testo di carattere discorsivo e recante non direttamente disposizioni normative, si apporteranno, al momento dell'approvazione finale, le opportune aggiunte di coordinamento.

Il senatore GIARRUSSO *(Misto)* svolge alcuni rilievi sulla formulazione dell'emendamento 1.9.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* riformula, quindi, l'emendamento 1.9.

Il senatore GIARRUSSO *(Misto)* propone di espungere dal testo della relazione i riferimenti alla presunta incostituzionalità dell'ipotesi di accentramento al Tribunale di sorveglianza di Roma di alcuni giudizi sulle istanze di accesso ai benefìci penitenziari.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* rileva che l'espunzione richiesta dal senatore Giarrusso sarebbe già determinata dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1.

Per consentire chiarimenti sulla formulazione di alcuni emendamenti, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,07, è ripresa alle ore 20,25.

La relatrice ASCARI *(M5S)*, propone il rinvio della discussione alla prossima seduta per consentire gli opportuni approfondimenti relativi alle proposte emendative presentate.

Intervengono i senatori GRASSO *(Misto-LeU)*, ENDRIZZI *(M5S)*, LONARDO *(FIBP-UDC)*, MIRABELLI *(PD)* e PEPE *(L-SP-PSd'Az)*, nonché i deputati FERRO *(FDI)* e CANTALAMESSA *(Lega)*.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 20,35.

Emendamenti alla relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale

1.1

I Relatori

ASCARI, GRASSO

Al paragrafo 5 "Conclusioni, prospettive e criteri di riforma" sostituire le seguenti parole:

"Per ciò che riguarda la competenza a decidere sulla concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis O.P., va premesso che attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli artt. 69 e 70 O.P. In estrema sintesi il magistrato di sorveglianza è in linea di massima competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno. Tutti gli altri benefici previsti dall'O.P. sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

Nel corso dell'inchiesta svolta dalla Commissione a seguito della pronuncia delle sentenze della CEDU e della Corte Costituzionale, sono state prospettate dai diversi soggetti auditi differenti soluzioni di riforma.

Secondo un primo orientamento sarebbe necessario istituire una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di valutazione dell'accesso ai benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, così come previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quinquies O.P., per i reclami avverso i provvedimenti con cui sia stata disposta o prorogata l'applicazione dello speciale regime di cui al comma 2 dello stesso art. 41-bis O.P.

Secondo tale orientamento la concentrazione della competenza in un unico tribunale ovvierebbe al rischio di una giurisprudenza 'a macchia di leopardo', e cioè di orientamenti giurisprudenziali eterogenei e difformi pur in situazioni identiche o analoghe, cui si incorrerebbe qualora venisse mantenuto l'attuale sistema che affida al magistrato ovvero al tribunale di sorveglianza del luogo ove è ristretto il detenuto la decisione in merito alla concessione dei benefici penitenziari. In proposito si è prospettato come la valutazione in questione, fino ad ora caratterizzata dal più volte sottolineato 'automatismo',

presenta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 253/2019, un elevato tasso di discrezionalità che apre, quindi, il varco al rischio di valutazioni difformi.

Tuttavia, la soluzione in questione finirebbe con il creare una giurisdizione 'speciale' con possibili profili di incostituzionalità. Peraltro, l'istituzione di una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma appare poco consona alle caratteristiche proprie della fase esecutiva della pena nella quale prevalgono le esigenze di prossimità[1].

Diversa soluzione è quella che attribuirebbe al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in merito a tutti i benefici previsti dall'art. 4-bis, comma 1 O.P., laddove l'attuale disciplina contenuta nell'art. 30-bis O.P. attribuisce al magistrato di sorveglianza, organo monocratico, la decisione sulla concessione del permesso premio, con successivo eventuale reclamo al tribunale di sorveglianza.

Per tale ultima ipotesi appare, altresì, utile intervenire sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio. "

con le seguenti parole e le note a pié di pagina di seguito indicate:

"Per ciò che riguarda la competenza, la Commissione ritiene di dover prospettare una ipotesi di riforma che preveda un "doppio binario" con una disciplina differenziata in ragione della tipologia di reati per cui il soggetto è stato condannato.

Per i reati di natura monosoggettiva previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1 O.P. potrebbe essere mantenuta la competenza del magistrato di sorveglianza quale attualmente prevista dall'art. 69 O.P. [2].

---

[1] *"(...) non si può immaginare una corretta valutazione e decisione delle istanze avulsa dalla giurisdizione di prossimità propria della Magistratura di Sorveglianza ovvero, senza avere la possibilità di un colloquio diretto con il detenuto istante; di conoscenza reale dello specifico luogo-carcere; di interlocuzione diretta con gli operatori penitenziari e di tutta una sere di percezioni/acquisizioni di dati di conoscenza del singolo detenuto che solo nell'ambito di una connotata giurisdizione di prossimità possono essere colti e/o valorizzati, sia nella direzione dell'accoglimento che del rigetto dell'istanza, anche in ragione dell'esercizio di quella discrezionalità, a quanto pare, tanto temuta o che insospettisce".* Relazione depositata l'11 dicembre 2019 dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi.

[2] Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 69 O.P.: *"Art. 69. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con*

Laddove, invece, si tratti di condannati per reati di criminalità organizzata, eversiva o terroristica, la competenza a decidere in merito alla concessione del beneficio del permesso premio andrebbe attribuita al tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Tale soluzione appare la più equilibrata e rispondente all'esigenza, che si impone quando si verta in materia di reati gravi e associativi, di una più articolata ponderazione, quale assicurata da una valutazione collegiale e rafforzata anche dalla presenza dei componenti esperti non togati e delle relative professionalità[3].

In questa ipotesi di riforma si profila, poi, una duplice soluzione nella individuazione dell'organo dinanzi al quale eventualmente proporre reclamo avverso il provvedimento emesso dal tribunale.

Tale competenza potrebbe essere attribuita quale organo di seconda istanza a una sezione territoriale della corte d'appello, integrata, anche in questo caso, dalla presenza di esperti: tale opzione appare rispondente e consona alle caratteristiche proprie della fase esecutiva della pena nella quale prevalgono le esigenze di prossimità[4].

In alternativa, si potrebbe prevedere che i provvedimenti emessi in materia di permessi premio dai tribunali di sorveglianza territoriali siano reclamabili presso una sezione specializzata del tribunale di sorveglianza di Roma: la concentrazione della competenza di secondo grado in un unico tribunale ovvierebbe al rischio di una giurisprudenza 'a macchia di leopardo', e cioè di orientamenti giurisprudenziali eterogenei e difformi pur in situazioni identiche o analoghe. Questa soluzione, tuttavia, presupporrebbe necessariamente una modifica della pianta organica nonché un corrispondente e congruo ampliamento del numero dei giudici, degli esperti e del personale amministrativo addetto al

---

decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. (...) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge." In merito, si rammenta che la C. Cost., con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale). Successivamente, la C. Cost., con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354.

[3] Vedi audizione in data 10 dicembre 2019 del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo: "*(...) sulla collegialità devo dire (...) non per tutela del monocratico – parliamoci chiaro – perché gli strumenti del tribunale (...) l'attenzione di quattro persone è sicuramente più capace, più attenta ed è – ripeto – veramente il cuore pulsante del procedimento di esecuzione (...)".*

[4] *"(...) non si può immaginare una corretta valutazione e decisione delle istanze avulsa dalla giurisdizione di prossimità propria della Magistratura di Sorveglianza ovvero, senza avere la possibilità di un colloquio diretto con il detenuto istante; di conoscenza reale dello specifico luogo-carcere; di interlocuzione diretta con gli operatori penitenziari e di tutta una sere di percezioni/acquisizioni di dati di conoscenza del singolo detenuto che solo nell'ambito di una connotata giurisdizione di prossimità possono essere colti e/o valorizzati, sia nella direzione dell'accoglimento che del rigetto dell'istanza, anche in ragione dell'esercizio di quella discrezionalità, a quanto pare, tanto temuta o che insospettisce".* Relazione depositata l'11 dicembre 2019 dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi.

disbrigo degli affari, soluzione questa che appare incompatibile con le clausole di invarianza finanziaria. Peraltro, ove non venisse istituita una sezione specializzata *ad hoc,* si porrebbe il problema di individuare l'organo competente a giudicare sul reclamo proposto avverso un provvedimento di primo grado emesso dal medesimo Tribunale di sorveglianza di Roma.

Attese tali riflessioni, appare in conclusione preferibile e immediatamente praticabile, prevedere che per tale beneficio nei casi dei reati "di prima fascia" la decisione del tribunale di sorveglianza sia impugnabile direttamente per Cassazione, in analogia a quanto peraltro previsto per tutti gli altri benefici penitenziari ove è escluso il reclamo e, dunque, il doppio grado di giudizio di merito.

Appare, altresì, utile intervenire sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio."

1.2

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 21, prima del settimo capoverso che inizia con le parole «Altri elementi e circostanze», inserire il seguente periodo:

Premesso dunque che la regolare condotta carceraria e la partecipazione al percorso rieducativo, dovranno costituire fattori propedeutici alla presentazione dell'istanza, si dovrà necessariamente ampliare lo spettro delle condizioni concessorie, vincolando l'istanza alla presentazione di elementi concreti, che consentano sia di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e, comunque, con il contesto in cui è maturata la commissione del reato, sia del pericolo di ripristino di quei collegamenti, tenendo conto delle concrete circostanze personali ed ambientali.

1.3

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 21, prima dell'ottavo capoverso che inizia con le parole «L'acquisizione di tali elementi», inserire il seguente periodo:

Si tratta di elementi che dovrebbero essere inseriti nella disposizione di legge, in maniera più generica, lasciando quindi maggiore spazio all'interpretazione dei vari attori coinvolti, ovvero in maniera più dettagliata, al fine di disciplinare più puntualmente questa ulteriore possibilità di concessione dei benefici carcerari.

1.4

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, prima del terzo capoverso, che inizia con le parole «Occorrerà prevedere un termine», inserire il seguente testo:

Con riguardo allo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 79 del codice antimafia, si potrebbe prevedere l'intervento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo esclusivamente nel caso di istanza presentata da detenuti o internati condannati per i delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale (richiedendo invece il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui è stato commesso il reato nel caso di istanza presentata da detenuti o internati condannati per altri delitti anche al fine di evitare un inutile appesantimento del ruolo del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle procure distrettuali antimafia). A prescindere dal tipo di reato, si potrebbe inoltre ampliare il ruolo del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, attualmente limitato al Comitato competente in ragione del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato, prevedendo anche la partecipazione del Comitato competente in ragione del luogo in cui il reato o i reati sono stati commessi, sia ai fini della decisione di cui al comma 2 che del comma 3-*bis*, articolo 4-*bis* O.P. Ciò al fine di garantire una migliore comprensione degli elementi che potrebbero giustificare la persistenza dei collegamenti o il rischio che vengano ripristinati.

1.5

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, alla fine della terza riga del terzo capoverso, dopo le parole «giudice di sorveglianza», inserire il seguente testo:

in ragione della complessità degli accertamenti. Inoltre, si potrebbe prevedere che, decorso il termine il giudice possa decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste.

1.28

ASCARI, *Relatrice*

Al paragrafo 5 "Conclusioni, prospettive e criteri di riforma" sostituire le seguenti parole:

"E' appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, così come la collaborazione inesigibile e la collaborazione irrilevante mantengono la attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-*ter* O.P."

Con il seguente:

"E' appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, mantiene l'attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-*ter* O.P. Resta inteso che i casi di collaborazione inesigibile o irrilevante seguono il regime delle allegazioni sopra descritto."

1.30

ASCARI, *Relatrice*

Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena.

1.29

FERRO

Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del

condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena.

1.6

GRASSO, *Relatore*

A pagina 21, dopo le parole "all'interno degli istituti penitenziari nonché quelle dei suoi familiari;" inserire le seguenti: **"la chiara, obiettiva e dimostrata adesione a modelli di legalità con esplicita pubblica condanna di finalità e metodi mafiosi, terroristici o eversivi; della sussistenza di concrete e congrue condotte riparatorie, anche di natura non economica; dell'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, n. 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale".**

1.7

GRASSO, *Relatore*

A pagina 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "operatività del gruppo criminale di riferimento," aggiungere, in fine, le seguenti: "**sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto."**;

b) dopo le parole: " accertando altresì l'eventuale pendenza o definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali ", aggiungere le seguenti: **"Si dovrà inoltre acquisire il parere del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica quale autorità di raccolta di informazioni provenienti dal territorio attraverso i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti territorialmente sia in relazione al luogo di svolgimento del processo definito con sentenza di condanna a carico dell'istante, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto."**;

c) dopo le parole " prorogabile una sola volta da parte del giudice di sorveglianza" inserire le seguenti: "**in ragione della complessità degli accertamenti. Trascorsi tali termini il giudice competente può decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste."**;

d) dopo le parole " bensì l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società.", aggiungere le seguenti: "**A tale fine dovranno essere acquisiti pareri dal procuratore della Repubblica e dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti territorialmente sia in relazione al luogo di svolgimento del processo definito con**

sentenza di condanna a carico dell'istante, sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto.";

1.8

GRASSO, *Relatore*

A pagina 25, dopo le parole " e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale." aggiungere le seguenti: **"Un'altra questione connessa ai reati ostativi è quella del c.d. "scioglimento del cumulo giuridico delle pene" ai fini della concessione di benefici a taluno dei condannati per delitti di cui all'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario. Un tema portato nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica per le scarcerazioni a causa dell'emergenza sanitaria, sul quale l'orientamento della giurisprudenza non è univoco. È utile ricordare che l'ordinamento (art. 76 e 80 del c.p e 671 del c.p.p), in presenza di una pluralità di titoli esecutivi prevede la loro obbligatoria unificazione in un solo titolo inglobante ed unificante le singole pene (sulla obbligatorietà del cumulo in presenza di pene concorrenti v. Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 luglio 2006 n. 29087). In mancanza nel nostro ordinamento di un principio generale, una parte della magistratura di sorveglianza afferma la possibilità della scindibilità del cumulo ogni volta che da esso possa derivare un qualsivoglia effetto favorevole per il condannato.**

In proposito, appare però opportuno considerare che i reati elencati nell'articolo 4-bis O.P. assumono rilievo non in quanto alle pene da espiare in concreto ma piuttosto in relazione alla maggiore pericolosità sociale dei condannati, che necessita naturalmente di maggiore rigore nella valutazione circa la sussistenza di un effettivo percorso rieducativo.

Per tanto, nel caso di reati elencati nell'articolo 4-bis O.P. la possibilità di operare lo scioglimento del cumulo appare ammissibile solo rispetto a benefici che siano parte del percorso rieducativo del condannato e funzionali al suo reinserimento sociale (a titolo di esempio: assegnazione al lavoro esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione). Viceversa il principio della scindibilità del cumulo non opera rispetto a benefici svincolati dal percorso rieducativo del condannato e in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria, come ad esempio la legge 199/2010 e la più recente 27/2020 (c.d. Cura Italia)

In particolare, si potrebbe prevedere che: ai fini della concessione dei benefici a condannati per uno dei delitti di cui all' articolo 4-bis O.P. operi il divieto di scioglimento del cumulo giuridico delle pene, a prescindere dalla condizione oggettiva di espiazione della condanna, qualora permangano elementi tali da far ritenere sussistente l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o il pericolo di un loro ripristino o la pericolosità sociale del condannato.";

1.9 (Testo 2)

MIRABELLI

Nel paragrafo 5, i primi tre capoversi sono sostituiti dal seguente periodo:

"La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, si è pronunciata solo sui permessi premio, dichiarando l'incostituzionalità della presunzione assoluta prevista dal comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P."

1.10

NESCI

Nel punto cinque a pag. 19 premettere il seguente paragrafo 4.1. **Prospettive di riforma in materia di sanità penitenziaria.**
Inserire i seguenti periodi:
"Nel corso dell'ultima parte dell'attività istruttoria della Commissione, durante le settimane segnate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria, è emersa l'esigenza di tenere conto della capacità e della efficienza del sistema di sanità penitenziaria, anche alla luce dei riflessi sul regime di detenzione di coloro i quali hanno commesso i reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. In una prospettiva più larga, andrebbero considerati anche i problemi che riguardano gli internati che si vedono comminata oltre alla pena, anche la misura di sicurezza detentiva per l'imputabile (colonia agricola e casa di lavoro). A fianco a questi temi, l'emergenza sanitaria ha dimostrato come si renda necessario potenziare l'integrazione tra il Sistema Sanitario Nazionale e il circuito penitenziario, in modo tale da assicurare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria margini di intervento e soluzioni duttili per realizzare un equilibrato bilanciamento tra il controllo della pericolosità dei soggetti condannati ai sensi dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e il diritto fondamentale alla salute assicurato dall'art. 32 della Costituzione.
Infatti, l'esperienza del transito della sanità dall'Amministrazione Penitenziaria alle ASL, nata con legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha generato non pochi disagi all'ambiente penitenziario e alla sua complessiva organizzazione, oltre che malessere alle ASL afflitte da ricorrenti deficit di bilancio e con ovvie ripercussione a cascata sul servizio sanitario penitenziario. Conseguenze che, peraltro, si riflettono anche sui detenuti nelle carceri di massima sicurezza.
Si tratta di un problema complesso rispetto al quale la Commissione si limita a delineare alcune puntuali proposte.
E' auspicabile il ritorno a nuclei di Sanità penitenziaria, gestiti direttamente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che possano contare sugli specialisti medici necessari.
In effetti, nei ruoli del Corpo della Polizia Penitenziaria, fatto unico se comparato con altri comparti militari e di polizia, mancano i profili specialistici e i ruoli tecnici sanitari. E' carente quindi sia il

profilo dei medici che quello infermieristico. Da ciò consegue anche una mancanza di effettività del diritto fondamentale, per alcuni detenuti, alla salute di prossimità.
In tal modo, certo, le nuove figure professionali penitenziarie potrebbero essere utilizzate anche per la tutela della salute del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e di tutti gli operatori penitenziari.
Si sottolinea altresì l'esigenza di formare un documento digitale, che viene creato e archiviato per gestire tutti i dati relativi alla storia clinica del paziente detenuto reso accessibile a livello nazionale. Ciò consentirebbe ai medici che lo prendono in carico di conoscere in tempo reale la sua condizione di salute, senza attendere il passaggio dei dati dalla Asl di provenienza. La cartella clinica in formato digitale consentirebbe l'accesso a un numero limitato di persone autorizzate (medici, infermieri, addetti alla distribuzione dei farmaci, amministrativi, direttori sanitari), anche fuori dal circuito penitenziario. Peraltro, questa innovazione consentirebbe una maggior agilità e completezza di trattazione delle istanze ex art. 147 del codice penale che hanno assunto profili di particolare complessità nelle settimane scandite dal contrasto all'emergenza sanitaria.
A quest'ultimo proposito sarebbe indicato delineare in via normativa un principio già sancito dalla suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il differimento dell'esecuzione della pena, specie se riferito a detenuti per i reati di cui all'art. 4-bis o.p., è da intendersi quello stato patologico non suscettibile di cure adeguate in ambiente carcerario".
Conseguentemente apportare la seguente integrazione al titolo della relazione, aggiungere infine le seguenti parole "nonché sulle prospettive di riforma della sanità penitenziaria rivolte ai detenuti ristretti nel circuito dell'alta sicurezza".

1.11

BARTOLOZZI

Al capitolo 5 (Conclusioni, prospettive e criteri di riforma), apportare le seguenti modificazioni:
A pag 22, secondo capoverso, aggiungere dopo la parola “condannati” le parole con “sentenza passata in giudicato”

1.12

BARTOLOZZI

A pag. 22, ove opportuno, aggiungere:
"introdurre misure atte a scongiurare che la pena detentiva residua per i soggetti condannati ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possa essere eseguita in abitazione ubicata nella regione di nascita o residenza del condannato medesimo".

1.13

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pag. 21, al primo capoverso, alle parole: "occorre allora .... " promettere i seguenti periodi:
"Con riferimento al problema del ricorso talvolta risultato assai elastico, all'art. 147 c.p., sarebbe indicato delineare in via normativa un principio già sancito dalla suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il differimento dell'esecuzione della pena, specie se riferito a detenuti per i reati di cui all'art. 4-*bis* o.p., è da intendersi quello stato patologico non suscettibile di cure adeguate in ambiente carcerario". Tale proposta consentirebbe di interpretare il ricorso alla disposizione di cui all'art. 147, comma 2, c.p., in via assolutamente residuale ovvero quando nessuna possibilità di misura detentiva è davvero percorribile, indipendentemente dal tipo di malattia che ha determinato lo stato patologico da cui è affetto il detenuto. In ogni caso il differimento non può essere disposto per semplici presunzioni stabilite in virtù di dichiarazioni di emergenza sanitaria nazionale.

1.14

FERRO, CIRIANI, IANNONE
A pag. 22, dopo l'ottavo capoverso, inserire i seguenti periodi:
"Ai fini della concessione dei permessi premio per i detenuti che rispondono dei rati di cui all'art. 4-*bis* dell'O.P., l'ostatività potrà essere superata soltanto a ricorrere di alcuni indici specifici quali l'effettiva partecipazione a un percorso rieducativo, la condotta tenuta nel corso del periodo di carcerazione che consenta di escludere l'attualità della pericolosità del condannato, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, la piena ammissione della partecipazione e dell'attività criminale di provenienza e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti in quel contesto, l'assenza di significative infrazioni disciplinari in ambito penitenziario. È in ogni caso prevista la necessità della fattiva collaborazione a meno che il condannato provi l'esistenza di un pericolo grave, concreto e imminente per sé e per i propri familiari

1.15

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pag. 22, dopo l'ottavo capoverso capoverso, inserire il seguente periodo:

"La mancata allegazione di congrui e specifici elementi indicativi del distacco dal sistema criminale di appartenenza originaria comporterà l'inammissibilità dell'istanza anche qualora sussistano elementi allegati esplicativi di un positivo esito del trattamento rieducativo".

1.16

VITALI

A PAG. 22 espungere il secondo capoverso dalle parole “In tal senso" sino alle parole "dell’art. 4 bis O.P."

1.17

VITALI

A PAG 22 sostituire il sesto capoverso dalle parole “per questi reati" sino a "nella società” con il seguente:

“Per i reati diversi da quelli associativi, di terrorismo e previsti dall’art. 74 TU Stupefacenti, andrà valutata, ai fini della concessione dei benefici dell’Ordinamento Penitenziario, l’attualità della pericolosità sociale del condannato ed i rischi connessi ad un reinserimento nella società”

1.18

LONARDO, VITALI

Al capitolo 5 (Conclusioni, prospettive e criteri di riforma),

al quindicesimo periodo, sostituire la parola "allegazione" con la seguente: "dimostrazione";

1.19

LONARDO, VITALI

Al capitolo 5 (Conclusioni, prospettive e criteri di riforma),
al sedicesimo periodo, sostituire la parola "allegazioni" con la seguente: "dimostrazioni";

1.20

LONARDO, VITALI

Al capitolo 5 (Conclusioni, prospettive e criteri di riforma),

al ventunesimo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola "allegazione" con la seguente: "dimostrazione"

1.21

LONARDO, VITALI

al ventiduesimo periodo, dopo le parole "dei suoi familiari;" aggiungere le seguenti: " l'intervenuta adozione nei confronti del medesimo detenuto richiedente il beneficio, di provvedimenti patrimoniali, ed il loro stato di concreta esecuzione, dovendosi evitare ad ogni costo che confische eventualmente eseguite con destinazione dei beni a fini sociali possano vedere un ritorno sullo scenario economico-territoriale del medesimo soggetto che era l'illecito antecedente detentore di quelle risorse"

1.22

LONARDO, VITALI

al ventiquattresimo periodo, dopo la parola "patrimoniali" aggiungere le seguenti: " anche per le verifiche sopra evidenziate relative ai beni eventualmente confiscati"

1.23

LONARDO, VITALI

al trentatreesimo periodo, dopo la parola "dimostri" aggiungere le seguenti: "non già meramente allegando, bensì attraverso una rigorosa offerta di elementi indicativi in modo esclusivo della veridicità dell'asserito,"

1.24

LONARDO, VITALI

al quarantaquattresimo periodo, dopo le parole " di prossimità", aggiungere le seguenti: " e di continuità della giurisdizione di sorveglianza (non si potrebbe ragionevolmente sostenere un distinguo a seconda del tipo di istanza, delle competenze sul territorio, istituendo una competenza funzionale per acta)."

1.25

LONARDO, VITALI

al quarantottesimo periodo, dopo le parole "Tribunale di sorveglianza di Roma" aggiungere le seguenti: "(peraltro creerebbe una giurisdizione di secondo grado centrale del tutto avulsa dai nostri standard ordinamentali)."

1.26

LONARDO, VITALI

all'ultimo periodo, dopo le parole "istanze presentate" aggiungere le seguenti: " e comunque il più ampio uso del sistema Banca dati della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (SIDDA) vero e proprio modello mondiale di raccolta di informazioni in subjecta materia.".

1.27

LONARDO

al ventisettesimo periodo, sostituire le parole "di 30 giorni" con le seguenti: "di 60 giorni";

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 13 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 13 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14,55.

Esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di relazione
(Esame e approvazione)

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al senatore Arrigoni, relatore sulla proposta di Relazione sui profili di sicurezza del sistema di allerta Covid-19, previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020.

Paolo ARRIGONI, *relatore,* illustra la proposta di Relazione predisposta insieme al collega Zennaro.

Intervengono, per svolgere osservazioni e proporre modifiche, Raffaele VOLPI, *presidente*, la deputata Federica DIENI *(M5S)* e il senatore Adolfo URSO *(FDI)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,45.

Raffaele VOLPI, *presidente*, cede quindi la parola al relatore per illustrare il testo risultante dalle proposte di modifica.

Paolo ARRIGONI, *relatore*, dà lettura del nuovo testo della Relazione, come integrato sulla base delle proposte emerse nel dibattito.

Dopo un intervento della deputata Federica DIENI *(M5S)*, Raffaele VOLPI, *presidente*, pone in votazione la proposta di Relazione, come da ultimo riformulata.

Il Comitato approva a maggioranza la proposta di Relazione al Parlamento, che sarà stampata come *Doc.* XXXIV, n. 2.

La seduta termina alle ore 15,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,50 alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Mercoledì 13 maggio 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione della dott.ssa Laura Aria, Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente,* introduce l'audizione della dott.ssa Laura Aria, *Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico*, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Laura ARIA, *Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente,* i senatori Alberto BAGNAI *(L-SP-PS d'AZ)*, a

più riprese, Andrea DE BERTOLDI *(FDI)*, Daniele PESCO *(M5S)*, a più riprese, Elio LANNUTTI *(M5S)*, e i deputati Sestino GIACOMONI *(FI)*, Giulio CENTEMERO *(LEGA)*, a più riprese, ai quali risponde Laura ARIA, *Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.*

Carla RUOCCO, *presidente,* ringraziando la dottoressa Aria dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Mercoledì 13 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,20

€ 4,60